

## **Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione n. 53/1936 "Titoli professionali degli ufficiali"**

Per quanto concerne l'applicazione nella legislazione e nella pratica della Convenzione in esame, si comunica quanto segue.

Preliminarmente all'esame dettagliato del rapporto si riportano, di seguito, i testi normativi e regolamentari nonché le circolari, a cui si rinvia, emanati nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, ed allegati al presente :

- ✓ **Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246** " regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
- ✓ **Decreto Ministeriale 30 novembre 2007** " Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare";
- ✓ **Circolare del 17 dicembre 2007, n. 17 titolo Gente di mare , serie XIII del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DG Trasporto Marittimo, lacuale e fluviale;**
- ✓ **Decreto Ministeriale 17 dicembre 2007** " programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare";
- ✓ **Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141** " Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'art. 6, comma5 del dpr 9 maggio 2001, n. 324.

In merito al quesito di cui agli articoli 1 e 2, si conferma che le disposizioni della Convenzione si applicano ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione marittima, con esclusione delle navi da guerra ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali, delle navi da pesca, delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale e delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

In riferimento all'articolo 3 del questionario, per le definizioni di comandante, di capitano e di ufficiale di navigazione, si rinvia all'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324.

Pertanto ai fini del dpr sopracitato si intende per :

**Comandante** : l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

**Ufficiale di coperta** : l'ufficiale qualificato tale in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I del decreto ;

**Direttore di macchina** : l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

**Ufficiale di macchina**: l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I.

In merito ai quesiti di cui all'art. 3, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 324/2001, come modificato dal DPR 246/2006, il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, devono essere in possesso di un certificato

adeguato, rilasciato o convalidato dalle Direzioni marittime (art.124 del Codice della Navigazione), che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.

A seguito della modifica intervenuta con il **Decreto Ministeriale 30/11/2007 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti**, relativo alle “Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare”; ai fini dell'applicazione della Convenzione in esame, i titoli professionali, per i quali vengono rilasciati dalle Direzioni marittime i relativi certificati, sono quelli di seguito riportati, :

Nell'ambito delle qualifiche di coperta e di macchina per i marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare sono istituite le qualifiche di :

- a)** Allievo Ufficiale di coperta, che coadiuva gli ufficiali di navigazione nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT;
- b)** Allievo Ufficiale di macchina, che coadiuva gli ufficiali di macchina nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 Kw.

Le abilitazioni marittime per la gente di mare a livello direttivo, operativo e di supporto sono :

**Abilitazioni di coperta:**

- a) Ufficiale di navigazione;
- b) Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri;
- c) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT;
- d) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
- e) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
- f) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
- g) Comandante su navi che compiono viaggi costieri;
- h) Comune di guardia in coperta.

**Abilitazioni di macchina:**

- a) Ufficiale di macchina;
- b) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
- c) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
- d) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
- e) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
- f) Comune di guardia in macchina.

I certificati adeguati relativi alle abilitazioni di coperta e di macchina rilasciate ai sensi della convenzione STCW nella sua versione aggiornata e dal DPR 30/11/2007 hanno una validità quinquennale e potranno essere rinnovati alla scadenza a condizione che il marittimo sia in possesso dei requisiti richiesti dal DM n.141/2008.

I certificati adeguati relativi al Comune in servizio di guardia in coperta e di macchina non sono soggetti a scadenza.

Il DM 17/2007, riguarda esclusivamente il primo rilascio e non è applicabile ai rinnovi dei certificati disciplinati, invece dal DM 23 luglio 2008, n.141.

La circolare n. 17/2007, al riguardo, disciplina il regime per il periodo transitorio e relativo alla conversioni dei titoli conseguiti secondo la previgente normativa.

I programmi di esame per le abilitazioni marittime previste dal dm 30/11/2007, sono disciplinati dal decreto direttoriale 17/12/2007.

Rispetto ai precedenti le principali innovazioni sono le seguenti :

- Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni di coperta e di macchina che abilitano il marittimo a svolgere la sua funzione a bordo possono essere effettuati solo nelle Direzioni marittime presenti sul territorio nazionale con una sessione stiva ed una invernale;
- Al fine di permettere alla Commissione di esame di verificare in modo più approfondito le competenze possedute dai candidati l'esame è stato suddiviso in due o tre prove a seconda dell'abilitazione da conseguire;
- In tutti i programmi è stata inserita la prova di padronanza della lingua inglese ( tecnico) , sia scritta che orale tranne che per le figure di comune di guardia in macchina e in coperta per le quali è prevista solo una prova orale;
- L'ammissione agli esami teorico pratici sarà possibile solo dopo il conseguimento della navigazione prevista e degli attestati di addestramento richiesti;
- In tutte le commissioni di esame è stato inserito un membro del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In merito alle procedure e ai criteri per il riconoscimento di certificati di abilitazione rilasciati da uno Stato membro dell'U.E. o da Paesi terzi, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 e all'allegato II del D.P.R. n. 324/2001, come modificato dall'art. 1 comma 6 del DPR 246/2006.

Per quanto riguarda le deroghe alle previsioni di cui all'art. 3 della Convenzione, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 316, 317, 318 e 319 del Codice della navigazione , nonché all'art. 9 del D.P.R. n. 324/2001.

In particolare, l'art. 9, 1° comma, dispone che in caso di straordinaria necessità dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave o, se del caso, la locale autorità consolare, se a suo parere ciò non reca pregiudizio alle persone, ai beni e all'ambiente, può rilasciare, su richiesta della Compagnia, un documento di dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di altro marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante. A tale proposito, il 3° comma dello stesso articolo stabilisce che la predetta dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

In merito ai quesiti di cui all'art.4, si confermano i requisiti individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 324/2001 come modificato dal DPR n.246/2006.

In generale, che per il conseguimento dei precitati titoli professionali e per il rilascio dei relativi certificati, i lavoratori marittimi, compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'U.E., devono avere un'età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato nelle regole dell'annesso alla precitata Convenzione STCW; possedere i requisiti d'idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito; aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del Codice STCW; aver sostenuto, con esito favorevole, davanti ad una delle Direzioni marittime, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del Codice STCW.

In merito all'età minima richiesta per il conseguimento dei titoli professionali e per il rilascio dei relativi certificati, si precisa che per le qualifiche di allievo ufficiale di

coperta e di macchina è necessario aver compiuto i 18 anni di età, per comune di guardia e di coperta è necessario aver compiuto 16 anni ed essere in regola con l'obbligo scolastico, per comune di guardia di macchina 18, mentre per le altre qualifiche è necessario possedere le qualifiche delle qualifiche presedenti.

Per la qualifica di Comandante su navi che compiono viaggi costieri è necessario aver compiuto 20 anni.

Per quanto riguarda l'addestramento e l'esperienza professionale richiesti per il conseguimento dei precitati titoli professionali si rinvia a quanto in precedenza indicato all'articolato dal D.M. 5 ottobre 2000, così come modificato dal D.M. 22 dicembre 2000 (articoli 2, 3 e 4), nonché agli articoli 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 324/2001 e all'allegato I dello stesso, con le modifiche in tema di requisiti per la formazione apportate dal dpr 246/2006, in particolare per quanto attiene l'allegato I.

Per quanto riguarda le procedure di rinnovo dei certificati IMO STCW'78 nella sua versione aggiornata è stato emanato il DM 23 luglio 2008, n. 141 "Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 5 del dpr 9 maggio 2001, n. 324."

Per la progressione in carriera tutti i marittimi che intendano accedere alla abilitazione superiore dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti nelle singole abilitazioni contenute nel dm 30/11/2007 (corsi, esame, titolo di studio e navigazione specifica)

#### **Risposta alla Domanda Diretta :**

In riferimento alla domanda formulata dalla Commissione di Esperti in relazione all'art.3, par.2 della Convenzione si comunica che in base alla facoltà di deroga individuata dall'art.9 del DPR 324/2001, non sono state concesse dispense per gli anni 2004-2005-2006, mentre ne sono state concesse 21 per l'anno 2007 e 49 per l'anno 2009.

Si fa altresì presente che tale comunicazione viene inviata all'IMO per ottemperare agli obblighi della Convenzione IMO STCW'78, nella sua versione aggiornata.

**Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.**

**CONFINDUSTRIA**

**CONFCOMMERCIO**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFAPI**

**ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - ABI**

**CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE - CONFCOOPERATIVE**

**LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE - LEGACOOP**

**CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO - CNA**

**CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ITALIANE - CONFARTIGIANATO**

**CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE - CONFAGRICOLTURA**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI - CONFITARMA**

**CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L.**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.**

**UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA' - C.I.D.A.**

**UNIONE GENERALE DEL LAVORO - U.G.L.**

**Hanno fatto pervenire le proprie osservazioni le seguenti Organizzazioni:**

**- Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA).**